

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 24

**Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

**Riduzione della superficie e della cubatura delle camere**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di detta legge, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle camere ad un letto e delle camere a due o più letti, rispetto a quanto previsto dal RD 24 maggio 1925, n. 1102 modificato dal DPR 30 dicembre 1970, n. 1437 fino al venticinque per cento per le strutture alberghiere classificate ad una stella, due stelle, tre stelle, e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.

#### Art. 2

**Abrogazione**

1. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 così come modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 19.

#### Art. 3

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare dei contenuti della legge regionale 27 giugno 1997, n. 24, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informatica degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

---

#### **Procedimento di formazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 24**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 aprile 1997 dove ha acquisito il n. 297 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Leone, Tesserin, Beggiano, Resler, Scaravelli, Vigna e Qualarsa;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 21 aprile 1997;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 maggio 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 maggio 1997, n. 4574;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 maggio 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 giugno 1997, n. 2431/21407, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

#### **Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Dipartimento per il turismo